

# Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

Versione: 2  
maggio 2010

## AVVISO LEGALE

Il presente documento contiene una serie di informazioni sugli obblighi derivanti dal regolamento REACH e sulle relative modalità di adempimento. Ad ogni modo, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento REACH è l'unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità per quanto riguarda il contenuto del presente documento.

## CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Questa è una traduzione di lavoro di un documento redatto originariamente in inglese. Il Centro di traduzione degli Organismi dell'Unione europea ha curato la presente traduzione e ne ha controllato la completezza. La sua formulazione tecnica/scientifica è stata esaminata dall'autorità competente italiana. Si noti che unicamente la versione inglese disponibile anch'essa su questo sito Internet, è accreditata come originale.

## ***Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate***

**Riferimento:** ECHA-10-G-07-IT  
**Data di pubblicazione:** 05/2010  
**Lingua:** IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2010.  
Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte nella seguente forma "Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>", e previa notifica scritta all'unità di comunicazione ECHA ([publications@echa.europa.eu](mailto:publications@echa.europa.eu)).

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (riportando il riferimento e la data di pubblicazione) al servizio di helpdesk dell'ECHA. Il modulo per la richiesta di informazioni è reperibile alla pagina Contatti dell'ECHA all'indirizzo: [http://echa.europa.eu/about/contact\\_en.asp](http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp)

## **AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE**

Indirizzo postale: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland  
Indirizzo: Annankatu 18, Helsinki, Finland

## INTRODUZIONE

Il presente documento è relativo al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006<sup>1</sup> (di seguito REACH) e tratta in modo specifico l'applicazione del relativo articolo 2, paragrafo 7, lettera d). Esso descrive le condizioni in cui le persone giuridiche che recuperano sostanze dai rifiuti possono beneficiare dell'esenzione definita nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH e fornisce una spiegazione più approfondita sull'obbligo di condividere informazioni nella catena di approvvigionamento come proposto nel titolo IV del REACH, che non è contenuto nell'esenzione.

Il documento è parte integrante di una serie di documenti orientativi redatti con lo scopo di assistere tutte le parti interessate nella fase preparatoria in vista dell'adempimento degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento REACH. Questi documenti contengono istruzioni dettagliate relative a una gamma di processi fondamentali collegati al regolamento REACH nonché a taluni metodi scientifici e/o tecnici specifici che le imprese o le autorità devono utilizzare conformemente alle disposizioni del regolamento.

Il presente documento di guida è stato preparato dalla Commissione con la partecipazione di tutte le parti interessate: degli Stati membri, dell'industria e di organizzazioni non governative (ONG). Il documento è stato consegnato all'ECHA nel meeting delle autorità competenti per l'implementazione del REACH del dicembre 2008. L'ECHA ha sviluppato inoltre la presente guida, tenendo in considerazione i bisogni di chiarezza che sono stati identificati nelle discussioni con esperti nel corso della procedura di consultazione<sup>2</sup>.

I documenti orientativi possono essere reperiti sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche<sup>3</sup>. Tutti gli aggiornamenti della guida saranno redatti dall'ECHA e successivamente saranno nuovamente soggetti a procedura di consultazione.

<sup>1</sup> Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006); modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio, del 15 novembre 2007, che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

<sup>2</sup> [http://echa.europa.eu/doc/FINAL\\_MB\\_30\\_2007\\_Consultation\\_procedure\\_on\\_guidance.pdf](http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf).

<sup>3</sup> [http://echa.europa.eu/reach\\_en.asp](http://echa.europa.eu/reach_en.asp).

### Cronologia dei documenti

Versione	Commento	Data
Versione 1	Proposta di guida della Commissione europea (CA/24/2008 rev. 1) inviata per commenti ai membri della riunione delle autorità competenti per l'implementazione del REACH	settembre 2008
Versione 1.1	Proposta di guida (CA/24/2008 rev.2) – incluso un esempio di articolo (gli aggregati potrebbero essere considerati articoli in determinate condizioni)	ottobre 2008
Versione 1.2	Proposta di guida (CA/24/2008 rev.3) – Clausola di esclusione della responsabilità adeguata	aprile 2009
Versione 1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Si concentra sul campo di applicazione della guida circa                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le esenzioni dalla registrazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) e ii) i corrispondenti obblighi degli operatori che effettuano il recupero di informare i loro clienti sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti recuperati che immettono sul mercato.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Somiglianza con una sostanza già registrata.</li> <li>○ Informazioni su questa sostanza che devono essere disponibili per l'operatore che effettua il recupero.</li> <li>○ Informazioni che devono essere disponibili per l'operatore che effettua il recupero per l'adempimento degli obblighi ai sensi della DSD/regolamento CLP.</li> <li>○ Disposizioni di notifica ai sensi del CLP</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>– Elimina incoerenze riguardanti la somiglianza delle sostanze, lo stato delle impurezze e le sostanze contenute in miscele.</li> <li>– Aumenta la coerenza con la guida agli articoli.</li> <li>– Spiega quali sono gli obblighi di un operatore che effettua il recupero (che beneficia dell'esenzione) per quanto riguarda la valutazione dei pericoli potenziali del materiale recuperato e la comunicazione di questi ai propri clienti.</li> <li>– Collegamenti a documenti di orientamento aggiornati.</li> <li>– Ristrutturazione del documento</li> <li>– Aggiunta di                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ esempi</li> <li>○ uno schema di lavoro</li> <li>○ un elenco di abbreviazioni e di definizioni</li> </ul> </li> </ul>	marzo 2010
Versione 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiamenti editoriali e chiarimenti</li> <li>- Aumento della coerenza per quanto riguarda la dicitura della sostanza in quanto tale, della miscela e dell'articolo</li> </ul>	maggio 2010

# SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. DISPOSIZIONI PER SOSTANZE RECUPERATE AI SENSI DEL REACH</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1. Pre-registrazione</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2. Registrazione</b> .....	<b>6</b>
2.2.1. Il recupero è un processo di fabbricazione ai sensi del REACH? .....	6
2.2.2. Identificazione della sostanza recuperata .....	7
2.2.3. Distinzione tra sostanza, miscela e articolo.....	7
2.2.4. Impurezze .....	10
<b>2.3. Requisiti di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH</b> .....	<b>11</b>
2.3.1. Condizione 1: "Somiglianza" di una sostanza recuperata e di una sostanza già registrata .....	12
2.3.2. Condizione 2: Informazioni richieste .....	14
<b>2.4. Informazioni che devono essere rese disponibili agli utilizzatori di sostanze recuperate</b> .....	<b>15</b>
2.4.1. Pertinenza e adeguatezza delle informazioni .....	15
2.4.2. Schede di dati di sicurezza .....	16
2.4.3. Altre informazioni: numero di registrazione e scenario di esposizione .....	18
<b>2.5. Altri obblighi</b> .....	<b>20</b>
2.5.1. Inventario delle classificazioni e delle etichettature.....	20
2.5.2. Restrizioni .....	21
2.5.3. Autorizzazione .....	21
<b>2.6. Considerazioni concernenti flussi particolari di materiali recuperati</b> .....	<b>21</b>
<b>APPENDICE 1: FLUSSI PARTICOLARI DI MATERIALI RECUPERATI</b> .....	<b>24</b>
1.1. Carta recuperata.....	24
1.2. Vetro recuperato.....	24
1.3. Metalli recuperati.....	25
1.4. Aggregati recuperati .....	26
1.5. Polimeri recuperati.....	28
1.6. Gomma recuperata.....	30
1.7. Oli di base recuperati .....	30
1.8. Solventi recuperati .....	31
<b>APPENDICE 2: ELENCO DI ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>33</b>

## 1. INTRODUZIONE

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che *“i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE<sup>4</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.”* Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti<sup>5</sup>.

Questo non significa tuttavia che le sostanze contenute nei rifiuti siano totalmente esentate dal REACH. Produttori o importatori di una sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli (in seguito denominata “sostanza”) soggetta alla registrazione ai sensi del REACH sono obbligati a tener conto, ove pertinente, della fase rifiuto del ciclo di vita della sostanza, secondo l'allegato I, sezione 5.2.2 del REACH, quando effettuano le appropriate valutazioni ai sensi del titolo II del REACH<sup>6</sup>. In particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 37, del REACH, gli scenari di esposizione sono definiti come *“l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o **utilizzata durante le fasi pertinenti del suo ciclo di vita** e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. [...]”*. I rifiuti, nei quali può essere contenuta una sostanza, comprendono rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, rifiuti che si producono come conseguenza dell'uso della sostanza e rifiuti formati alla fine della durata d'uso di articoli nei quali è contenuta la sostanza.

La qualifica di rifiuto nel contesto degli scenari di esposizione e l'interazione tra il REACH e la normativa in materia di rifiuti per questo aspetto sono descritti nella sezione R 13.2.6 e R 18.2 della Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica<sup>7</sup>. Scenari di esposizione per la fase rifiuto del ciclo di vita di una sostanza non sono, di conseguenza, discussi ulteriormente nella presente guida.

Non appena un materiale “cessa di essere un rifiuto”, le disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un numero di eccezioni concesse con riserva. Il punto in cui un rifiuto “cessa di essere un rifiuto” è stato oggetto di lunghi dibattiti. Secondo l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando sono sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfano criteri specifici da elaborare in linea con determinate condizioni legali, in particolare:

- (a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- (c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e soddisfa la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- (d) l'uso della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute dell'uomo.

<sup>4</sup> Abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro in materia di rifiuti).

<sup>5</sup> Ulteriori spiegazioni circa questa esenzione sono fornite nella guida alla registrazione, [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/registration\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm) (sezione 1.6.3.4).

<sup>6</sup> Si veda inoltre la guida alla stima dell'esposizione dalla fase del ciclo di vita relativa ai rifiuti [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/information\\_requirements\\_r18\\_en.pdf?vers=20\\_08\\_08](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r18_en.pdf?vers=20_08_08).

<sup>7</sup> Capitolo R 13.2.6 “Operational conditions and risk management measures related to the waste life stage” (Condizioni operative e misure di gestione dei rischi relative alla fase del ciclo di vita dei rifiuti) e capitolo R 18.2 “Characterising waste streams arising from manufacture, use and subsequent life-cycle stages” (Caratterizzazione dei flussi di rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dall'uso e dalle fasi del ciclo di vita successive) della Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica (IR/CSA) [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/information\\_requirements\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm).

Tali criteri per materiali specifici saranno definiti dalla Commissione sotto forma di atti delegati secondo la procedura di comitato. Per ciascun flusso di rifiuti devono essere considerati diversi fattori. La discussione e la guida sui criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale<sup>8</sup> per diversi flussi di rifiuti non rientrano nell'ambito del presente documento.

Come risultato di possibili future decisioni del comitato<sup>9</sup> nonché di decisioni prese caso per caso sulla cessazione di qualifica di rifiuto da parte delle autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva quadro in materia di rifiuti<sup>10</sup>, alcuni materiali attualmente considerati rifiuti in futuro potrebbero non essere considerati più tali. Questo non significa solo che questi materiali non sono più disciplinati dalla normativa in materia di rifiuti, ma anche che essi sono potenzialmente soggetti alle disposizioni del regolamento REACH, a meno che siano oggetto di esenzione. Il chiarimento sui criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale è una questione relativa alla normativa in materia di rifiuti, e il presente documento non fornisce una guida circa quando questi criteri sono applicabili e quando prodotti precedentemente scartati cessano di essere considerati rifiuti. La presente guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate intende fornire una spiegazione più approfondita sugli obblighi degli stabilimenti che effettuano il recupero<sup>11</sup> con l'intento di essere conformi al REACH, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli obiettivi globali della politica per la sostenibilità della Commissione europea e a promuovere il recupero e il riciclaggio.

La presente guida intende chiarire lo stato dei materiali che sono stati recuperati, che hanno cessato di essere rifiuti e che sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per le sostanze, le miscele o gli articoli. La guida spiega sulla base di quali informazioni principali un operatore che effettua il recupero può beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH:

*“2.7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:*

*[...]*

*(d) Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:*

*i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e*

*ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”.*<sup>12</sup>

È importante notare che la presente guida non specifica il livello di dettaglio necessario per i diversi tipi di flussi di recupero. L'appendice 1 alla presente guida, tuttavia, illustra, con l'aiuto di

<sup>8</sup> Informazioni sui criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale sviluppati nel contesto dell'implementazione della direttiva 2008/98/CE (la “direttiva quadro in materia di rifiuti”) sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://susproc.jrc.CE.europa.eu/activities/waste/documents/Endofwastecriteriafinal.pdf>

<sup>9</sup> [http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology\\_en.htm](http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_en.htm).

<sup>10</sup> Per quanto riguarda la cessazione di qualifica di rifiuto, la direttiva quadro in materia di rifiuti riveduta 98/2008/CE definisce nell'articolo 6 quanto segue: se non sono stati stabiliti criteri (volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale) a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), ove quest'ultima lo imponga.

<sup>11</sup> Si noti che i termini “operatore di recupero”, “stabilimento che effettua il recupero” e “fabbricante di una sostanza recuperata” sono utilizzati nel documento per indicare lo stesso soggetto.

<sup>12</sup> L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), esenta solo sostanze recuperate in determinate condizioni. Un'esenzione generale per le sostanze recuperate attraverso un'inclusione nell'allegato V di conseguenza non era prevista dal legislatore.

vari esempi selezionati, gli obblighi generali cui un operatore che effettua il recupero deve adempiere per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.



## 2. DISPOSIZIONI PER SOSTANZE RECUPERATE AI SENSI DEL REACH

La fase nel trattamento dei rifiuti alla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti dal regolamento REACH dipende da quando il materiale perde la sua qualifica di rifiuto. Questo implica il fatto che dopo che un materiale cessa di essere un rifiuto, il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all'interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l'ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa in materia di rifiuti della UE. In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto<sup>13</sup>.

Di conseguenza, tutte le fasi di recupero che non producono un materiale che non è un rifiuto costituiscono parte del processo di trattamento dei rifiuti soggetto alla normativa in materia di rifiuti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del REACH, i materiali di rifiuto, compresi i rifiuti prodotti durante i processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli. Ai fini del REACH, le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente **sostanze che**, dopo esser state parte di materiali di rifiuto, **hanno cessato di essere rifiuti** a norma della direttiva quadro in materia di rifiuti. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero (cfr. sezione 2.2.1).

### 2.1. Pre-registrazione

Ove applicabile, l'esenzione dalla registrazione per le sostanze recuperate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH si basa sulla condizione che la stessa sostanza sia stata registrata in precedenza. Anche se è probabile che la maggior parte delle sostanze recuperate saranno registrate a partire da quando saranno applicabili gli obblighi di registrazione per sostanze soggette a un regime transitorio, non è stata effettuata alcuna registrazione entro la fine della fase di pre-registrazione<sup>14</sup>. Tuttavia, è importante notare che sostanze non soggette a un regime transitorio che non beneficiano della pre-registrazione sono soggette a obblighi di registrazione a partire da giugno 2008, con l'entrata in vigore del titolo II del regolamento REACH. Ognisostanza recuperata non soggetta a un regime transitorio deve di conseguenza fare riferimento a tali registrazioni allo scopo di usufruire dell'esenzione definita nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

<sup>13</sup> L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di rifiuti afferma "Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali [...] quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio [...]" e l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva quadro in materia di rifiuti afferma "I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione".

<sup>14</sup> La pre-registrazione consiste nel fornire gratuitamente all'ECHA una serie limitata di informazioni (sostanzialmente il nome della sostanza, il nome e l'indirizzo della persona da contattare, la scadenza di registrazione prevista e la fascia di tonnellaggio; per ulteriori informazioni si veda [http://echa.europa.eu/pre-registration\\_en.asp](http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp)). Chi ha effettuato una pre-registrazione (pre-registrants) deve rispondere alle richieste di dati (se chi ha effettuato una pre-registrazione non possiede tali dati, è sufficiente affermare ciò nelle risposte a tali richieste). Altrimenti, il ruolo degli operatori di recupero all'interno dei SIEF dipenderà dalla loro volontà di essere coinvolti e questi possono inoltre decidere di non svolgere un ruolo attivo (partecipanti "inattivi"). Non si può richiedere a coloro che hanno effettuato una pre-registrazione di pagare alcun costo SIEF a meno che non stiano utilizzando eventuali informazioni soggette alla condivisione dei costi ai sensi del regolamento REACH (per maggiori informazioni si veda la guida alla condivisione dei dati). La pre-registrazione non implica alcun obbligo di registrare la sostanza.

Le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH non sono soddisfatte finché la sostanza non sia stata ancora registrata da un altro attore,. Di conseguenza, gli operatori che effettuano il recupero che fabbricano tale sostanza saranno potenzialmente soggetti a obblighi di registrazione. Questo significa che gli operatori che effettuano il recupero che non hanno preregistrato la loro sostanza non possono fabbricare o immettere sul mercato legalmente la loro sostanza fino a che essi o qualsiasi altro attore abbiano registrato la sostanza.

Solo la pre-registrazione fornisce di conseguenza una garanzia legale sul fatto che la fabbricazione o l'immissione sul mercato possa continuare fino al relativo termine di registrazione a condizione che la sostanza pre-registrata soddisfi le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento REACH. Anche se il periodo di pre-registrazione nonché la prima scadenza per la pre-registrazione tardiva sono già passati, esiste ancora la possibilità di beneficiare della pre-registrazione tardiva per nuovi produttori e importatori di sostanze recuperate, in quanto tali o contenute in miscele o in articoli secondo determinate condizioni, soggette a un regime transitorio , come previsto dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento REACH<sup>15</sup>.

Dopo la pre-registrazione, la registrazione può non essere necessaria dato che la sostanza o le sostanze saranno alla fine registrate da un altro dichiarante, consentendo all'operatore che effettua il recupero di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Nel caso in cui si decida di modificare la qualifica in cui un rifiuto cessa di essere tale (sia a livello comunitario che nazionale), è inoltre possibile ricorrere alla pre-registrazione tardiva secondo quanto esposto sopra ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento REACH. Gli operatori che effettuano il recupero devono tuttavia valutare se la qualifica in cui un rifiuto cessa di essere tale può modificare la scadenza di registrazione dato che per alcuni materiali il volume di sostanza recuperata può essere maggiore rispetto alla produzione primaria. Di conseguenza, a motivo di ciò, gli operatori che effettuano il recupero possono dover effettuare la registrazione prima dei produttori primari.

La pre-registrazione può avviare una comunicazione con altri produttori della stessa sostanza. Questo fornisce agli operatori che effettuano il recupero accesso alle informazioni di contatto di altri produttori della sostanza e, se questi lo desiderano, la possibilità di contribuire alle discussioni del SIEF. La pre-registrazione consentirà inoltre agli operatori che effettuano il recupero di partecipare alla discussione sulla somiglianza delle sostanze e di dimostrare la somiglianza della loro sostanza in modo tale da poter aderire al SIEF. Un altro vantaggio del coinvolgimento degli operatori che effettuano il recupero nei SIEF è che la loro partecipazione facilita lo sviluppo di scenari di esposizione corretti per la manipolazione di materiali alla fine del ciclo di vita e l'identificazione di differenze e impatti (nella misura necessaria) tra processi di produzione primari e secondari. Per di più, il SIEF può rappresentare un'opportunità per discutere l'accesso alle informazioni sulla sicurezza delle quali gli operatori che effettuano il recupero possono aver bisogno per beneficiare dell'esenzione dalla registrazione e anche per altri obblighi ai quali possono essere soggetti per quanto riguarda lo stato delle sostanze ai sensi della registrazione REACH (sezione 2.5) e la disponibilità delle informazioni (sezione 2.3.2). Va osservato che la preregistrazione di un materiale recuperato come UVCB (invece di singole sostanze contenenti

<sup>15</sup> Persone giuridiche possono effettuare la pre-registrazione dopo il 1 dicembre 2008 se:

- fabbricano o importano sostanze soggette a un regime transitorio (in quanto tali o contenute in una miscela) dopo il 1 dicembre 2008 in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e sono in grado di provare che stanno facendo questo per la prima volta; oppure
- producono o importano articoli contenenti sostanze destinate a essere rilasciate dopo il 1 dicembre 2008 in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e sono in grado di provare che stanno facendo questo per la prima volta

In questo caso, sono applicabili le seguenti scadenze di pre-registrazione:

- al più tardi sei mesi dopo che la produzione o l'importazione superi la soglia di 1 tonnellata; e
- almeno 12 mesi prima della scadenza del pertinente periodo transitorio per la registrazione.

In questo contesto, la fabbricazione o l'importazione "per la prima volta" significa per la prima volta dopo l'entrata in vigore del regolamento REACH (1 giugno 2007).

impurezze) può rendere più difficile beneficiare dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH in una fase successiva (sezione 2.2.3).

## 2.2. Registrazione

Allo stesso modo di qualsiasi altra sostanza che rientra nell'ambito del REACH, le sostanze recuperate sono, in linea di principio, soggette alle disposizioni del REACH in materia di registrazione.

La persona giuridica che effettua il recupero finale deve controllare se la sostanza recuperata è esentata dalla registrazione dato che è elencata nell'allegato IV o disciplinata dall'allegato V del REACH. Esempi di tali sostanze recuperate sono menzionati nell'appendice 1 della presente guida.

Se tali esenzioni non possono essere applicate, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH fornisce un'esenzione per sostanze recuperate in determinate condizioni. Queste disposizioni sono ulteriormente spiegate nella sezione 2.3. Allo scopo di garantire la conformità con queste disposizioni, le seguenti questioni devono essere tenute in considerazione per quanto riguarda le disposizioni generali del REACH in materia di registrazione che, in linea di principio, si applicano anche alla sostanza recuperata.

### 2.2.1. Il recupero è un processo di fabbricazione ai sensi del REACH?

Come già analizzato in precedenza, il materiale di rifiuto dopo che ha cessato di essere tale può essere considerato una sostanza in quanto tale, una miscela che contiene due o più sostanze, o un articolo. Di conseguenza, bisogna chiarire se il recupero rappresenta la continuazione dell'uso della sostanza originariamente registrata e, se non è così, in secondo luogo, se è la "fabbricazione" a trasformare di nuovo il rifiuto in una o più sostanze in quanto tali, o contenute in una miscela o in un articolo.

Il ciclo di vita e la catena di approvvigionamento della sostanza originale finiscono con la fase dei rifiuti. Se il rifiuto cessa di essere tale, inizia un nuovo ciclo di vita delle sostanze. Il processo di recupero si concentra sul recupero della sostanza a partire da quel rifiuto. Di conseguenza, in ogni caso e per definizione, il recupero non può essere un uso<sup>16</sup>.

L'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come "*la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale*". Sostanze che sono state sottoposte a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero (per esempio alcune scorie come quelle di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, produzione di metano durante il "riciclo delle materie prime" di polimeri) soddisfano chiaramente tale definizione.

Alcuni processi di recupero che danno come risultato sostanze recuperate tuttavia non modificano la composizione chimica delle sostanze (in particolare la lavorazione meccanica o il riciclaggio, per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l'omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica).

<sup>16</sup> L'articolo 3, paragrafo 24, definisce "uso" come "ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione".

Per ragioni di coerenza e applicabilità dell'approccio, tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo, che hanno cessato di essere rifiuti, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero.

### 2.2.2. Identificazione della sostanza recuperata

Per beneficiare dell'esenzione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, alle sostanze recuperate deve essere assegnata un'identità. Allo stesso modo che per altre sostanze soggette alla registrazione ai sensi del regolamento REACH, devono essere disponibili il nome e i dati corrispondenti che identificano in modo esaustivo una sostanza recuperata. La sezione 2 "identificazione della sostanza" dell'allegato VI al REACH elenca le informazioni considerate sufficienti per la corretta identificazione e denominazione della sostanza<sup>17</sup>. Queste informazioni comprendono in linea di principio la denominazione IUPAC e/o qualsiasi altro identificatore chimico, la formula molecolare ed i dati strutturali, la composizione e i dati analitici (comprendenti normalmente dati spettrali e cromatografici) della sostanza.

Può non essere sempre possibile produrre tali dati analitici per ciascuna sostanza recuperata, a causa dell'input variabile della composizione del flusso di rifiuti da cui sono recuperate le sostanze, o a causa del fatto che spesso sono recuperate dai rifiuti sostanze contenute in miscele, e non sostanze in quanto tali. In questo caso, bisogna chiaramente dichiarare e argomentare quali altri dati sono sufficienti a giustificare l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate. Le informazioni specificamente pertinenti per la sostanza recuperata (origine del rifiuto, controllo del materiale di ingresso, se disponibili dati spettrali, fasi di processo che assicurano che determinate impurezze non siano presenti nella sostanza recuperata in quanto tale o contenuta in miscela) devono essere documentate allo scopo di confrontare l'identità della sostanza recuperata con la sostanza originale che era stata registrata a norma del titolo II del REACH<sup>18</sup>.

### 2.2.3. Distinzione tra sostanza, miscela e articolo

Allo scopo di valutare le disposizioni in materia di registrazione di materiali recuperati, è essenziale identificare chiaramente se il particolare materiale è una sostanza in quanto tale, una miscela (contenente 2 o più sostanze miscelate) o un articolo. Questa questione viene trattata qui di seguito sulla base della definizione di "sostanza", "miscela" e "articolo" secondo l'articolo 3<sup>19</sup> del REACH. I documenti di orientamento sull'identificazione delle sostanze e sulle disposizioni in materia di sostanze contenute in articoli forniscono ulteriori informazioni su come applicare queste definizioni.

#### 2.2.3.1. Articolo

Il processo di recupero può dare come risultato direttamente la formazione di un articolo, come una panchina di plastica, al posto di una sostanza o di una miscela. Questo può succedere per esempio se rifiuti di polimero o di metallo raccolti e selezionati vengono direttamente fusi per produrre nuovi articoli. La registrazione di sostanze contenute in articoli è necessaria solo se esse sono destinate al rilascio in determinate condizioni secondo quanto specificato nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento REACH, oppure se l'Agenzia ha deciso di richiedere la

<sup>17</sup> La Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze nel regolamento REACH è disponibile all'indirizzo: [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/substance\\_id\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm).

<sup>18</sup> Informazioni risultanti dal monitoraggio della conformità con i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale devono garantire una certa qualità delle materie prime secondarie, escludere le proprietà pericolose e limitare la presenza di materiali estranei e possono aiutare a soddisfare la condizione riguardante la somiglianza della sostanza recuperata (cfr. anche la sezione 2.3.1).

<sup>19</sup> Articolo 3, paragrafo 1: sostanza; articolo 3, paragrafo 2: miscela; articolo 3, paragrafo 3: articolo.

registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento REACH<sup>20</sup>. Solo in questi casi limitati è necessario stabilire se l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), è applicabile dato che l'operatore che effettua il recupero deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 del REACH riguardanti le sostanze contenute in articoli. Se per qualsiasi ragione un operatore che effettua il recupero non può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, questi alla fine può comunque essere esentato dalla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento REACH se la sostanza è già stata registrata per tale uso.

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH definisce "articolo" *"un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica"*.

Sulla base di questa definizione, se è possibile concludere in modo univoco che la forma, la superficie o il disegno di un oggetto è più rilevante ai fini della funzione di quanto non lo sia la sua composizione chimica, l'oggetto è un articolo. Se la forma, la superficie o il disegno hanno uguale o inferiore importanza rispetto alla composizione chimica, esso è una sostanza o una miscela. Se non è possibile concludere in modo univoco se un oggetto soddisfa o meno la definizione di articolo del REACH, è necessaria una valutazione più approfondita. Per questo motivo si raccomanda di consultare la Guida alle disposizioni in materia di sostanze contenute in articoli<sup>21</sup>.

Per di più, se un materiale recuperato deve essere sottoposto a un'ulteriore reazione chimica, o a un cambiamento della forma o della superficie (per esempio fusione per dare una nuova forma), questo costituisce un'indicazione del fatto che il materiale è una sostanza in quanto tale o una miscela piuttosto che un articolo.

Se, sulla base di queste considerazioni, un materiale recuperato è considerato essere un articolo, una registrazione delle sostanze contenute è richiesta solo eccezionalmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento REACH, del quale l'operatore che effettua il recupero può avvalersi se soddisfa le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, come spiegato in precedenza.

### 2.2.3.2. Sostanza in quanto tale o contenuta in miscele

Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento REACH, una **sostanza** è definita come *"un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione."*

Le sostanze possono essere divise in due gruppi principali:

1. "Sostanze ben definite": sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita che possono essere sufficientemente identificate sulla base dei parametri di identificazione di cui all'allegato VI sezione 2 del regolamento REACH. Le regole per l'identificazione e la denominazione differiscono per:

- "sostanze ben definite" con un costituente principale (in genere  $\geq 80\%$ ) (sostanze mono-costituente)

<sup>20</sup> Tuttavia, la presenza all'interno di articoli di sostanze estremamente problematiche che sono nell'elenco delle sostanze candidate all'inclusione nell'allegato XIV possono comportare obblighi di notifica secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e obblighi di comunicare informazioni secondo l'articolo 33 del REACH.

<sup>21</sup> Si veda la Guida alle disposizioni in materia di sostanze contenute in articoli disponibile all'indirizzo [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/articles\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.htm) che è attualmente in fase di revisione. L'ultimo stato della revisione è disponibile all'indirizzo [http://guidance.echa.europa.eu/guidance4\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm)



- sostanze con più di un costituente principale (in genere ciascun costituente  $\geq 10\%$  e  $< 80\%$ ) (sostanze multi-costituente)

2. “Sostanze UVCB”: “Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, detti anche sostanze UVCB, non possono essere sufficientemente identificate dalla loro composizione chimica poiché:

- il numero di costituenti è relativamente elevato e/o
- la composizione è, in misura significativa, sconosciuta e/o
- la variabilità della composizione è relativamente elevata o scarsamente prevedibile.”<sup>7</sup>

Per tali sostanze, devono essere considerati ulteriori identificatori quali le fonti di origine o il tipo di processi di produzione.

In particolare, nel caso delle sostanze recuperate sono pertinenti gli approcci per identificare una sostanza come sostanza mono-costituente o come sostanza UVCB. Al contrario, il concetto di “sostanze multi-costituente” fa riferimento a una categoria di sostanze risultanti da uno specifico processo di fabbricazione (si veda l’esempio 3 nell’appendice 1) ed è applicabile a sostanze recuperate solo in circostanze speciali. Se i materiali sono elencati nell’inventario EINECS, questo costituisce un’indicazione del fatto che essi sono considerati sostanze, anche se in molti casi possono essere necessari maggiori dettagli sull’identità della sostanza.

Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento REACH, una **miscela**<sup>22</sup> è definita come “una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.” Di conseguenza, un materiale recuperato può essere considerato anche una miscela contenente un certo numero di sostanze recuperate.

In generale, bisogna tenere a mente che è necessario fare una chiara distinzione tra miscele e sostanze, sulla base della quale entrambi i termini non sono interscambiabili in modo discrezionale. Le definizioni di “miscele” e “sostanze” devono essere interpretate in modo tale che il termine “sostanza” comprenda la massa di reazione risultante da una reazione chimica. Il termine “miscela” è limitato a miscele che non sono il risultato di una reazione chimica.

Dato che molte operazioni di recupero non producono sostanze in quanto tali, ma piuttosto sostanze contenute in miscele (per esempio materie plastiche, gomma e così via), la distinzione tra una miscela e una sostanza UVCB avente composizione variabile è descritta qui di seguito.

Molti materiali recuperati sono costituiti da due o più sostanze ma presentano anche caratteristiche tipiche di sostanze UVCB. Per questo motivo, le alternative per caratterizzare la sostanza o le sostanze sono in una certa misura intercambiabili. Spetta al produttore o all’importatore decidere quale delle due opzioni si adatta meglio alle caratteristiche del materiale.

Se da un lato sarà più facile registrare le sostanze con una composizione molto complessa come sostanze UVCB, dall’altro i materiali recuperati aventi una composizione complessa, spesso, non avranno sostanze originarie corrispondenti che sono state registrate come sostanze UVCB in precedenza. Di conseguenza, tali sostanze potrebbero non essere in grado di beneficiare dello stato di sostanze soggette a un regime transitorio dato che non esiste una voce EINECS corrispondente. In questo caso, può non esistere un’altra registrazione sulla quale basare un’esenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d).

Ciò nondimeno, i singoli costituenti del materiale possono essere stati già registrati (o sono esentati dalla registrazione), consentendo dunque l’uso dell’esenzione di cui all’articolo 2,

<sup>22</sup> Il regolamento 1272/2008 del 31 dicembre 2008 (regolamento CLP), nel relativo articolo 57, par. 11, p. 30 specifica che il termine “preparato” ai sensi del regolamento REACH deve essere sostituito dal termine “miscela”.

paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che siano disponibili le informazioni pertinenti sulla sicurezza.

Un recupero può dare come risultato la produzione di una o più sostanze in quanto tali o contenute in una miscela. È compito dell'operatore che effettua il recupero considerare se il materiale è una sostanza in quanto tale oppure è contenuto in una miscela. In ogni caso, questi deve assicurare che i singoli costituenti o le singole sostanze siano stati registrati in precedenza e in questo modo beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che siano disponibili le informazioni pertinenti sulla sicurezza (cfr. sezione 2.3.2 e sezione 2.4.1).

#### 2.2.4. Impurezze

Nel contesto dei materiali recuperati, può essere difficile concludere se un costituente di un materiale recuperato è una sostanza o un'impurezza. La guida all'identificazione delle sostanze definisce un'impurezza come *“un costituente non intenzionale presente in una sostanza prodotta. Può avere origine dai materiali iniziali oppure essere il risultato di reazioni secondarie o incomplete durante il processo di produzione. Anche se è presente nella sostanza finale non è stato aggiunto in modo intenzionale.”*<sup>17</sup>

Sostanze recuperate possono contenere impurezze che possono essere diverse da quelle presenti in una sostanza non ottenuta da un processo di recupero. Questo è in particolare il caso di materiali recuperati che contengono costituenti non intenzionali che non hanno una funzione per il materiale recuperato e l'unica ragione per la quale sono presenti nel materiale recuperato è che essi costituivano parte del rifiuto di partenza per il processo di recupero.

Anche se tali costituenti possono essere stati aggiunti originariamente in modo intenzionale in qualità di sostanze per formare una miscela o un articolo, la loro presenza nel materiale recuperato può essere non voluta (a seconda che questi costituenti abbiano una funzione specifica o meno), e di conseguenza essi possono essere considerati impurezze, che, come tali, non richiedono una registrazione separata.

Costituenti presenti in quantità superiori al 20% (p/p ) devono tuttavia in generale non essere considerati impurezze ma sostanze distinte all'interno di una miscela. Nel caso in cui il materiale recuperato venga intenzionalmente selezionato per la presenza di un costituente o alcuni costituenti, questi devono essere anch'essi considerati sostanze distinte, anche se sono presenti in quantità inferiori al 20% (p/p ) (per esempio se si sceglie il PVC per la presenza di ritardanti di fiamma, può essere necessario registrare tali ritardanti di fiamma, a meno che essi non siano stati registrati in precedenza).

Nella separazione meccanica di rifiuti non differenziati, può essere spesso impossibile ricavare materiale recuperato avente una purezza del 100% (privo di elementi estranei). Questi elementi estranei sono spesso o estranei al flusso di rifiuti in quanto tale (per esempio, e a seconda del flusso di rifiuti, pietre, materiale plastico, pezzi di gomma, sabbia ecc.) oppure estranei al materiale che costituisce l'oggetto del recupero ma parte del prodotto finale che diventa rifiuto (per esempio vernici, rivestimenti ecc.), la cui composizione e la cui quantità totale è difficile da determinare. Dopo appropriata selezione e separazione, queste frazioni devono essere presenti nel materiale recuperato solo in quantità molto piccole. In questo caso, tali elementi possono essere considerati impurezze, che come tali, non devono essere registrate separatamente.

Anche se le impurezze non devono essere registrate separatamente, esse devono essere:

- identificate nella misura necessaria<sup>17</sup> e assegnate alla sostanza o alle sostanze recuperate allo scopo di facilitare il confronto con un'altra sostanza già registrata o con altre sostanze già registrate; e
- identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il profilo di pericolo nonché la classificazione e l'etichettatura della sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela in cui esse sono presenti (cfr. sezione 2.3.2).

Nel caso in cui il materiale recuperato sia considerato una sostanza contenuta in una miscela, il contenuto di tale miscela deve essere assegnato all'identità delle singole sostanze. Ciascuna identità di sostanza può comprendere impurezze<sup>23</sup>. Questo si dovrebbe basare sulla Guida all'identificazione delle sostanze. Inoltre la decisione sulla somiglianza dovrebbe essere basata sui costituenti principali. Le impurezze possono influire sul profilo di pericolo della sostanza. In questo caso esse devono essere considerate in relazione alla classificazione ed etichettatura della sostanza (cfr. sezione 2.4.1.). Gli operatori che effettuano il recupero devono essere informati che il concetto di impurezze non è applicabile a sostanze UVCB. Le impurezze possono solo essere considerate per i materiali costituiti da sostanze (in quanto tali o contenute in una miscela) con una composizione ben definita.

### 2.3. Requisiti di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH

Una volta che sono stati stabiliti, identificati e documentati il tipo (sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela) e le impurezze del materiale recuperato come descritto nella sezione 2.2, spetta all'operatore che effettua il recupero esaminare se sono soddisfatti i criteri di esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Va osservato che le aziende che intendono beneficiare di tale esenzione devono fornire alle autorità (solo su richiesta) la documentazione appropriata che prova che le loro sostanze recuperate hanno i requisiti necessari per l'esenzione.

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), stabilisce la seguente esenzione per sostanze recuperate:

*“2.7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:*

*[...]*

*d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:*

*i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e*

*ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.”*

Si deve ricordare che gli importatori di sostanze recuperate fuori dai confini dello Spazio Economico Europeo (SEE) non possono usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH dato che questa è applicabile solo al recupero all'interno del SEE. In alcuni casi, le aziende possono continuare a importare il materiale come rifiuto e a recuperarlo poi all'interno dello Spazio Economico Europeo (per esempio dopo il recupero, controllare se sono soddisfatti i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale). Questo assicura un monitoraggio efficiente dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e allo stesso tempo le sostanze contenute nel rifiuto possono essere considerate recuperate all'interno del SEE e di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è applicabile.

Nemmeno i sottoprodotti possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), come descritto nell'articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti. I sottoprodotti possono tuttavia essere esentati sulla base dell'allegato V a condizione che essi non siano importati o immessi sul mercato in quanto tali. Se l'operatore che effettua il recupero non può usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH o di

<sup>23</sup> Per quanto riguarda le disposizioni ai sensi del REACH, si noti che la qualità dei rifiuti può essere migliorata mediante misure nel processo di trattamento stesso. Le precauzioni attraverso l'accettazione o meno del rifiuto e la corretta selezione miglioreranno la qualità del rifiuto. Ciò può ridurre le impurezze presenti nel rifiuto e di conseguenza facilitare la conformità agli obblighi imposti dal REACH.



qualsiasi altra esenzione, questi deve registrare la sostanza recuperata e successivamente deve conformarsi a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di registrazione a norma del titolo II del regolamento REACH. I due capitoli successivi descrivono passo per passo come soddisfare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

### 2.3.1. Condizione 1: “Somiglianza” tra una sostanza recuperata e una sostanza già registrata

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento REACH stabilisce che *la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II*. Questa parte del testo normativo comprende due disposizioni : l'esenzione si basa su una registrazione esistente e la sostanza recuperata è la stessa sostanza registrata.

#### La sostanza recuperata deve essere la stessa sostanza già registrata

Questo significa che se per alcune ragioni la stessa sostanza non è stata registrata nella fase di fabbricazione o di importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata prima che possa essere importata o immessa sul mercato con una qualifica di rifiuto che cessa di essere tale .

È il caso di notare che gli obblighi relativi al ciclo di vita e alla catena di approvvigionamento terminano con la fase di rifiuto. La conseguenza di ciò è che gli usi di una sostanza recuperata non devono essere inclusi nello scenario di esposizione della sostanza “originale” (vale a dire la sostanza che diventa rifiuto e che è recuperata da tale rifiuto), poiché il ciclo di vita della sostanza originale termina quando cessa di essere un rifiuto.

Allo scopo di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, è sufficiente che qualsiasi dichiarante abbia depositato una registrazione per la sostanza. Tale dichiarante non deve far parte della catena di approvvigionamento che porta alla produzione del rifiuto<sup>24</sup>.

Nel valutare se la sostanza recuperata è la stessa sostanza già registrata o se le sostanze sono differenti, gli operatori che effettuano il recupero devono applicare le regole della guida all'identificazione delle sostanze. La decisione deve essere basata sulla somiglianza dei costituenti principali. Informazioni circa le impurezze in linea di principio non modificano la conclusione circa la somiglianza<sup>25</sup>. In particolare, va osservato che si tratta di una valutazione che gli operatori che effettuano il recupero devono fare in maniera indipendente utilizzando tutte le informazioni disponibili, come la Guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze nel regolamento REACH. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche non fornisce conferma circa la “somiglianza”. Gli operatori che effettuano il recupero che hanno preregistrato la propria sostanza possono tuttavia discutere sulle questioni relative alla “somiglianza” con altri che hanno effettuato una pre-registrazione della stessa sostanza nel (pre-)SIEF. Come descritto nella Guida alla condivisione dei dati, le aziende possono inoltre fornire maggiori dettagli e se necessario correggere l'identità della sostanza, a condizione che sia chiaro che la pre-registrazione era proprio per la sostanza in oggetto.

Gli stessi numeri EINECS e CAS delle sostanze costituiscono un indicatore della somiglianza della sostanza. Va osservato che variazioni della composizione e del profilo delle impurezze, compreso una variazione della percentuale di impurezze, non significano necessariamente che le sostanze sono differenti. Secondo la guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze, *“Non si fa alcuna differenziazione tra grado tecnico, puro o analitico delle sostanze. La*

<sup>24</sup> Guida alla registrazione, [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/registrazione\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registrazione_en.htm).

<sup>25</sup> Informazioni sulle impurezze devono essere prese in considerazione per questioni come la classificazione e l'etichettatura e la stesura di proposte di SDS.

*“medesima” sostanza può presentare tutte i gradi di qualsiasi processo di produzione con differenti quantità di impurezze diverse. [...].*

*Se il profilo delle impurezze di una sostanza ben definita, ottenuta da diverse fonti di produzione, differisce in modo marcato, sarà necessario applicare il parere di esperti per decidere se tali differenze influiscono sul fatto che dati di sperimentazione generati su una sostanza possano essere condivisi con altri membri del SIEF.”<sup>17</sup> Per di più, la guida alla condivisione dei dati spiega che: “Anche per le sostanze UVCB, in generale, il nome è importante per determinare la “somialianza”. Se il nome è lo stesso, la sostanza è considerata la stessa, a meno che i dati disponibili dimostrino il contrario.”<sup>26</sup>*

## Stato di registrazione delle sostanze

L'esenzione dalla registrazione per le sostanze recuperate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH si basa sulla condizione che la stessa sostanza sia stata registrata in precedenza. Per scoprire se tale condizione è soddisfatta per una certa sostanza, possono essere utilizzati diversi canali informativi.

Le fonti principali di informazione sulle sostanze sono i dati scambiati nell'ambito dei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Gli operatori che effettuano il recupero che hanno preregistrato le sostanze recuperate faranno automaticamente parte del pre-SIEF. Non appena si raggiunge un accordo sulla somiglianza dell'identità della sostanza tra i membri del pre-SIEF, il SIEF viene ufficialmente formato. Dato che gli operatori che effettuano il recupero possono avere un interesse limitato per la registrazione della sostanza, può succedere che questi non parteciperanno attivamente nell'attività di comunicazione del SIEF. Tuttavia, essi devono assicurarsi che saranno informati circa lo stato di registrazione della sostanza. Una volta che la sostanza è stata registrata, sono applicabili le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

Una seconda fonte di informazioni sarà il sito web di divulgazione dell'ECHA<sup>27</sup> come descritto nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del regolamento REACH. Informazioni sulle sostanze registrate saranno disponibili al pubblico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 119 del REACH. Tali informazioni comprendono per esempio il nome della sostanza registrata, per le sostanze elencate nell'inventario EINECS, e la loro classificazione ed etichettatura. Per le sostanze non elencate nell'inventario EINECS, il nome della sostanza può non essere disponibile attraverso tale fonte a causa della richiesta dei dichiaranti di non pubblicare questa informazione su internet<sup>28</sup>. Di conseguenza, tale fonte di informazioni da sola non può essere sufficiente per arrivare a una conclusione sulla somiglianza. Inoltre, informazioni sui livelli di impurezze contenute nella sostanza registrata che hanno un impatto sulla classificazione possono non essere disponibili attraverso tale fonte a causa della richiesta dei dichiaranti di trattare determinati dati in modo confidenziale.

Altri canali di informazione dipendono dall'iniziativa personale degli operatori che effettuano il recupero o delle loro associazioni di contattare i fabbricanti o gli importatori della sostanza in questione. I documenti che gli operatori che effettuano il recupero utilizzano per fornire prove sulla “somialianza” e per le informazioni sulla sicurezza possono essere forniti sotto forma di informazioni standardizzate preparate dalle loro associazioni. Tali documenti standard devono coprire tutti gli aspetti pertinenti per i materiali conformi ai criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale<sup>29</sup>. Ciò può creare sinergie dato che il fabbricante/importatore ha bisogno di

<sup>26</sup> Guida alla condivisione dei dati, [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/data\\_sharing\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm), p. 35.

<sup>27</sup> <http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>

<sup>28</sup> Articolo 119, paragrafo 2, lettera f) e articolo 119, paragrafo 2, lettera g), del regolamento REACH.

<sup>29</sup> I rappresentanti della Commissione hanno raccomandato questo approccio nella discussione con il settore del riciclo di metalli nell'ottobre 2009. Si veda la relazione del CCR sui rottami di ferro e di acciaio, p. 41 e 43 disponibile all'indirizzo <http://susproc.jrc.CE.europa.eu/activities/waste/documents/Endofwastecriteriafinal.pdf>.

informazioni sulle quantità di rifiuti e sulla composizione dei rifiuti per il proprio fascicolo di registrazione, mentre l'operatore che effettua il recupero ha bisogno di informazioni sulla sicurezza della sostanza registrata per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d).

### 2.3.2. Condizione 2: Informazioni richieste

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento REACH stabilisce che *“le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”*.

La persona giuridica che ha effettuato il recupero deve garantire di avere a disposizione le informazioni sulla sostanza registrata, e che tali informazioni siano conformi alle norme relative alla trasmissione delle informazioni nella catena di approvvigionamento.

Questo significa che la persona giuridica che effettua il recupero deve avere a disposizione, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi:

- una scheda di dati di sicurezza (SDS) secondo quanto richiesto dall'articolo 31, paragrafo 1 o dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH, sulla sostanza registrata, con gli scenari di esposizione allegati, se applicabili, per la sostanza registrata;
- altre informazioni sufficienti che consentano agli utilizzatori di adottare misure di protezione, secondo quanto richiesto dall'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento REACH, per la sostanza registrata nel caso in cui non sia richiesta una SDS; o
- il numero di registrazione, se disponibile<sup>30</sup>, lo stato della sostanza ai sensi della parte relativa all'autorizzazione del REACH, dettagli sulle eventuali restrizioni applicabili ai sensi del REACH e informazioni necessarie per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, secondo quanto richiesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento REACH.

Ad eccezione del *primo punto (SDS)*, la forma in cui queste informazioni devono essere disponibili per l'azienda che svolge il recupero non è ulteriormente specificata in tale disposizione, che ha invece lo scopo di consentire agli operatori che effettuano il recupero di rispettare i propri obblighi secondo il titolo IV del regolamento REACH. Tali informazioni devono essere disponibili solo per le sostanze comprendenti le relative impurezze. Le informazioni non devono essere disponibili per le impurezze in quanto tali (cfr. anche sezione 2.2.4).

### Disponibilità delle informazioni

Gli operatori che effettuano il recupero di norma non riceveranno una SDS<sup>31</sup> o altre informazioni sulla sicurezza nell'ambito del titolo IV del regolamento REACH. Allo scopo di beneficiare dell'esenzione dalla registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, essi devono avere tuttavia a disposizione le informazioni necessarie. Per di più, se necessario, essi devono preparare indipendentemente le SDS o concordare con i proprietari delle SDS esistenti sull'uso di tali SDS. Dato che non esistono disposizioni legali a questo proposito, questo è un compito del fabbricante della sostanza recuperata. L'operatore che effettua il recupero può utilizzare qualsiasi informazione disponibile, a cominciare dalle informazioni sul sito internet dell'ECHA e pubblicate a norma dell'articolo 119 del regolamento

<sup>30</sup> Il numero di registrazione deve essere fornito solo nelle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b)-d) del regolamento REACH. Tuttavia, come spiegato nella presente guida, l'operatore di recupero di solito non riceve alcuna SDS dato che non svolge il ruolo di utilizzatore a valle del materiale originale.

<sup>31</sup> Le informazioni necessarie per la preparazione di una SDS sono descritte nell'articolo 31 e nell'allegato II del regolamento REACH.

REACH, ma deve garantire di non violare alcun diritto di proprietà. Quando utilizza una SDS esistente, questi deve pertanto assicurarsi di avere accesso legittimo alle informazioni, e che il profilo di pericolo della sostanza recuperata sia adeguatamente incluso in tale SDS esistente (cfr. sezione 2.4.2). Lo stesso vale per altre informazioni sulla sicurezza, se richieste. Discussioni sull'uso di tali informazioni possono per esempio avere luogo nell'ambito del SIEF, se l'operatore che effettua il recupero ha preregistrato la sostanza. Disposizioni su come possono essere fornite le informazioni necessarie all'operatore che effettua il recupero senza violare i diritti di proprietà possono essere definite nell'accordo del SIEF. Le attività nell'ambito dei SIEF non rientrano nell'ambito di competenza dell'ECHA, e agli operatori che effettuano il recupero viene consigliato di contattare le associazioni industriali pertinenti che possono svolgere un ruolo importante nella preparazione di informazioni standard per i propri membri.

Alle aziende che svolgono operazioni di recupero e che vogliono avvalersi di tale esenzione viene suggerito di garantire per quanto possibile di avere a disposizione le informazioni sulla sostanza registrata, raccolte per ottemperare alle disposizioni del regolamento REACH e per documentare in modo appropriato di poter usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Nel caso in cui un operatore che effettua il recupero non possa avere accesso alle informazioni pertinenti sulla stessa sostanza già registrata, questi non può avvalersi dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH ed è tenuto a registrare la sostanza recuperata.

## 2.4. Informazioni che devono essere rese disponibili agli utilizzatori di sostanze recuperate

Presupponendo che l'operatore che effettua il recupero abbia definito l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate in quanto tali, o contenute in una miscela o in un articolo (cfr. sezione 2.2.3), questi deve avere poi a disposizione le informazioni sulla sicurezza corrispondenti per la stessa sostanza o le stesse sostanze già registrate. Queste informazioni devono essere pertinenti e adeguate. I fornitori di sostanze in quanto tali o contenute in miscele devono fornire al destinatario le informazioni sulla sicurezza sufficienti per consentire l'uso sicuro della sostanza recuperata. Questo requisito è applicabile a qualsiasi sostanza recuperata, indipendentemente dal fatto che si possa o meno applicare l'esenzione dalla registrazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Per alcune sostanze in quanto tali, o contenute in miscele, le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite sotto forma di schede di dati di sicurezza (SDS). Anche se non è richiesta una SDS, può esserci tuttavia l'obbligo di comunicare le informazioni nella catena di approvvigionamento. Tali questioni sono spiegate di seguito.

### 2.4.1. Pertinenza e adeguatezza delle informazioni

Allo scopo di valutare se tali informazioni sono pertinenti e adeguate per la sostanza recuperata o per le sostanze recuperate e per il loro uso previsto, si consiglia di controllare quanto segue:

- quale frazione di una sostanza recuperata contenuta in una miscela può essere attribuita alle stesse sostanze già registrate? Allo scopo di adempiere ai propri obblighi riguardanti la comunicazione ai clienti di informazioni sulla sicurezza, l'operatore che effettua il recupero deve tenere in considerazione tutti i componenti presenti in quantità maggiori dello 0,1%<sup>32</sup> nella sostanza recuperata contenuta in una miscela<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Questo si basa sui valori più bassi dei limiti di concentrazione nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI al regolamento (CE) numero 1272/2008 (regolamento CLP) in modo tale che il preparato non debba essere classificato come pericoloso; e sul valore di soglia dello 0,1% (p/p) per sostanze PBT, vPvB e sostanze con un livello di preoccupazione equivalente per le quali non sono applicabili regole di classificazione. Si prega di notare che esistono alcuni casi con limiti di concentrazione inferiori allo 0,1%.

- in quale misura il profilo di impurezze della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate può differire da quello della stessa sostanza già registrata, e tali differenze (se presenti) possono portare a differenze nei profili di pericolo delle sostanze? Nel caso in cui i profili di pericolo siano differenti, anche se possono ancora beneficiare della precedente registrazione della stessa sostanza, le informazioni relative alla sostanza già registrata sono potenzialmente non adeguate per la sostanza recuperata. Di conseguenza, questi altri pericoli devono essere descritti, classificati e comunicati ai clienti dell'operatore che effettua il recupero.
- gli usi previsti della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate potrebbero portare a un'esposizione non inclusa negli scenari di esposizione delle stesse sostanze già registrate? In questo caso, l'operatore che effettua il recupero deve valutare se le informazioni sulla sostanza che ha a disposizione includono gli usi aggiuntivi anticipati<sup>34</sup>. Questo può significare per esempio che se le informazioni disponibili per la stessa sostanza già registrata non comprendono un DNEL per l'esposizione del consumatore e scenari di esposizione relativi agli usi del consumatore, l'operatore che effettua il recupero può concludere che sarebbe inappropriato utilizzare la sostanza recuperata in applicazioni che comportano l'esposizione del consumatore.

Nel caso in cui né la sostanza registrata né la sostanza recuperata o le sostanze recuperate soddisfino i criteri di classificazione come pericolose o PBT/vPvB e una sostanza non sia presente nell'elenco delle sostanze candidate e non sia soggetta a restrizioni, non è necessario fornire automaticamente una SDS secondo l'articolo 31 del REACH. Tuttavia, l'obbligo di cui all'articolo 32 di fornire informazioni sull'uso sicuro della sostanza rimarrà applicabile.

L'operatore che effettua il recupero ha la responsabilità di definire la composizione del materiale recuperato. Tale composizione si può basare per esempio sulle seguenti fonti di informazioni non esaurienti:

- analisi chimica rappresentativa del flusso di rifiuti e di recupero attraverso iniziative di organizzazioni di settore rese disponibili alle singole aziende coinvolte in un particolare tipo di operazioni di recupero. Le stesse informazioni possono essere ricavate anche dalla letteratura;
- buona comunicazione con i fornitori della sostanza già registrata o con i produttori di miscele o articoli per identificare le composizioni del prodotto prima di entrare nella fase del ciclo di vita relativo ai rifiuti ;
- classi di qualità delle materie prime secondarie che contengono spesso limiti per le impurezze e informazioni sulla composizione grezza del materiale;
- informazioni che risultano dal monitoraggio della conformità con i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano una certa qualità della materia prima secondaria, che escludono proprietà pericolose e limitano la presenza di materiali estranei.

Una valutazione analitica caso per caso del materiale recuperato deve essere svolta solo se tutte le altre fonti di informazioni non riescono a fornire informazioni sufficienti.

#### 2.4.2. Schede di dati di sicurezza

<sup>33</sup> Si prega di notare che le "impurezze" in quanto tali non sono trattate nell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Esse sono considerate parte della sostanza in quanto tale o delle sostanze contenute nella miscela. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alle impurezze nella sezione 2.2.4.

<sup>34</sup> L'operatore di recupero deve fornire informazioni sufficienti per consentire l'uso sicuro della sostanza recuperata sulla base dell'articolo 31 o dell'articolo 32 del regolamento REACH. Dal momento che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH esenta l'operatore di recupero dal completamento di un CSA e dalla fornitura di un CSR, questi non è obbligato a fornire scenari di esposizione sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento REACH.



Per alcune sostanze, le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite sotto forma di schede di dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31 del REACH, comprendenti se pertinente gli scenari di esposizione<sup>34</sup> allegati. Se le SDS non sono necessarie, devono essere fornite informazioni sulla sicurezza in conformità dell'articolo 32, secondo quanto applicabile<sup>35</sup>. Secondo l'articolo 33 del REACH può necessario esistere un obbligo di comunicare informazioni su sostanze contenute in articoli per consentire l'uso sicuro se gli articoli contengono sostanze estremamente problematiche che sono sull'"elenco delle sostanze candidate". Questi obblighi sono esposti ulteriormente nella Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli.

I dati di sicurezza della sostanza registrata che l'operatore che effettua il recupero ha ricevuto allo scopo di soddisfare le disposizioni di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, possono essere utilizzati come base per fornire le informazioni richieste per la sostanza recuperata. Tuttavia, si deve fare attenzione che i dati ricevuti siano di fatto adeguati per la sostanza recuperata. Una differenza del profilo delle impurezze può portare a un diverso profilo di pericolo e di conseguenza a informazioni distinte da fornire al destinatario della sostanza recuperata. La fornitura di SDS inappropriate potrebbe rendere gli operatori che effettuano il recupero potenzialmente soggetti a responsabilità qualora i pericoli della sostanza recuperata non possono essere sufficientemente comunicati. Tale scenario può essere prevedibile per esempio quando la presenza di impurezze, che derivano dalla durata d'uso o dalla miscelazione di rifiuti, ha un impatto sul profilo di pericolo o se il produttore originale della sostanza non era obbligato a produrre una SDS ma l'operatore che effettua il recupero è tenuto a farlo a causa della presenza di impurezze che cambiano il profilo di pericolo della sostanza recuperata.

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH afferma: *"il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:*

- a) quando una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o*
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o*
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)."*

Si noti che la direttiva 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze pericolose, DSD) e la 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi, DPD) saranno abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) a partire dal 1° giugno 2015. Il regolamento CLP si applica alle sostanze a partire dal 1° dicembre 2010<sup>36</sup> e alle miscele (= preparati) a partire dal 1° giugno 2015<sup>37</sup>.

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH stabilisce che *"il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando una miscela non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:*

<sup>35</sup> L'articolo 32 del regolamento REACH obbliga il fornitore a condividere informazioni solo sull'autorizzazione, sulla restrizione e informazioni necessarie per la gestione dei rischi, specialmente in caso di omissione. L'articolo non contiene disposizioni in materia di informazioni generali per tutte le sostanze o le miscele indipendentemente dalle loro proprietà pericolose.

<sup>36</sup> Articolo 61 del Regolamento CLP ((CE) n. 1272/2008).

<sup>37</sup> L'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento CLP ((CE) n. 1272/2008) modifica l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, del regolamento REACH per allinearli con le disposizioni per la classificazione e l'etichettatura delle miscele a partire dal 1° giugno 2015. Il regolamento CLP definisce un periodo di transizione per la SDS. La transizione si riferisce alle disposizioni relative a quando fornire la classificazione CLP in parallelo con la classificazione DSD/DPD nella scheda di dati di sicurezza. Cfr. sezione 4 del modulo 1 della Guida.

- a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
- b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.”

Se i criteri di cui sopra sono soddisfatti, tali disposizioni sono applicabili a tutte le sostanze recuperate (comprese quelle che sono esentate da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH) a parte quelle esentate dal titolo IV del regolamento REACH. Il profilo delle impurezze deve essere tenuto in considerazione sia nella classificazione che nell'etichettatura della sostanza e nelle misure di gestione dei rischi che possono dover essere raccomandate agli utilizzatori a valle della sostanza recuperata. Le impurezze devono essere indicate per le sostanze recuperate contenenti impurezze che sono classificate e che contribuiscono alla classificazione.

È il caso di notare che la presenza di impurezze superiore ai valori soglia legali<sup>32</sup> deve essere affrontata nella comunicazione attraverso una SDS o attraverso le informazioni sull'uso sicuro comunicate ai clienti. Per di più, secondo l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH, gli operatori che effettuano il recupero devono fornire una SDS solo se la sostanza che recuperano richiede una SDS. Le impurezze in quanto tali non possono creare la necessità di una SDS ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, dato che questa può essere solo innescata dagli obblighi ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del REACH. La figura 1 fornisce un diagramma decisionale<sup>38</sup> che può essere utilizzato per determinare se una SDS è necessaria.

### 2.4.3. Altre informazioni: numero di registrazione e scenario di esposizione

L'operatore che effettua il recupero che beneficia dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH spesso non avrà un numero di registrazione. Quando si immette sul mercato una sostanza recuperata, un operatore che effettua il recupero non deve indicare un numero di registrazione, dato che è esentato dalle disposizioni del titolo II del REACH. Tuttavia, in alcune condizioni specificate nell'articolo 32, paragrafo 1, del REACH può essere richiesto se disponibile, di fornire un numero di registrazione gratuitamente:

- b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;
- c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;
- d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

Secondo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento REACH, deve essere effettuata una valutazione della sicurezza chimica e deve essere completata una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante. Gli operatori che effettuano il recupero che possono avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH sono esentati dalla registrazione e

<sup>38</sup> Tratto dalla "Proposta di guida per la trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento e di schede di dati di sicurezza per sostanze e preparati recuperati" ("Draft guidance for the provision of Information in the Supply Chain and Safety Data Sheets for Recovered Substances and Preparations") redatta da Waste Recovery Industry Chain (WRIC).

di conseguenza non devono effettuare una valutazione della sicurezza chimica o predisporre una relazione sulla sicurezza chimica della sostanza recuperata.

L'operatore che effettua il recupero che ha a disposizione le informazioni necessarie per la stessa sostanza e di conseguenza può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH anche se l'uso di una sostanza recuperata non è coperto dalla registrazione della stessa sostanza, non deve:


- realizzare uno scenario di esposizione per l'uso della sostanza recuperata;
- registrare la sostanza recuperata;
- notificare l'uso della sostanza recuperata.

Tuttavia, questi deve tenere in considerazione le informazioni esistenti e deve fornire misure di gestione dei rischi appropriate nella SDS, se necessario, o fornire informazioni sufficienti sull'uso sicuro della sostanza recuperata nel caso in cui non sia necessaria una SDS.

Di conseguenza, i destinatari di sostanze recuperate che non sono state registrate dall'operatore che effettua il recupero dato che è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH non riceveranno generalmente:


- un numero di registrazione;
- uno scenario di esposizione per gli usi a valle successivi nell'ambito della nuova catena del ciclo di vita dopo il recupero;

dal fabbricante della sostanza recuperata come parte della SDS<sup>39</sup>. **Figura 1:** Diagramma decisionale per confermare la necessità di una SDS per una sostanza recuperata ai sensi del REACH



<sup>39</sup> Questa sezione può dover essere modificata dopo che l'allegato II (formato e contenuto della scheda di dati di sicurezza) del regolamento REACH è stato rivisto e adottato attraverso la procedura di comitato.





**Fonte:** "Proposta di guida per la fornitura di informazioni nella catena di approvvigionamento e di schede di dati di sicurezza per sostanze e preparati recuperati" ("Draft guidance for the provision of Information in the Supply Chain and Safety Data Sheets for Recovered Substances and Preparations") redatta da Waste Recovery Industry Chain (WRIC).

Alcuni processi, come la raffinazione dei metalli, sono in grado di rimuovere o di distruggere alcuni costituenti. L'operatore che effettua il recupero non è obbligato ad allegare uno scenario di esposizione alla SDS.

**Nota 1:** per motivi commerciali un fabbricante può scegliere di produrre una SDS su richiesta di un cliente, anche se non è legalmente obbligato a farlo.

**Nota 2:** la SDS non deve essere fornita se una sostanza o una miscela pericolosa viene offerta o venduta al pubblico e dotata di informazioni sufficienti (articolo 31, paragrafo 4), il che vuol dire che le SDS sono solo per utilizzatori professionali.

## 2.5. Altri obblighi

Le sostanze recuperate non sono generalmente esentate dagli obblighi di notifica per l'inventario delle classificazioni e delle etichettature del CLP. Per di più, esse non sono esentate dall'autorizzazione e dalle restrizioni ai sensi del regolamento REACH.

### 2.5.1. Inventario delle classificazioni e delle etichettature

A norma dell'articolo 39, lettera a) e dell'articolo 39, lettera b), del regolamento CLP, anche le sostanze recuperate che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose e che sono immesse sul mercato in quanto tali o contenute in una miscela (se presenti in miscela oltre i limiti di concentrazione specificati) devono essere notificate all'inventario C&L nelle condizioni definite nell'articolo 40 del regolamento CLP dall'operatore che effettua il recupero. Questo obbligo di notifica è applicabile anche nel caso in cui l'operatore che effettua il recupero usufruisce dell'esenzione derivante dalle disposizioni del REACH in materia di registrazione per sostanze recuperate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Quando si effettua la notifica all'ECHA in tali casi, l'operatore che effettua il recupero può reperire le informazioni di classificazione e di etichettatura fornite precedentemente dal dichiarante della sostanza originale dall'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'ECHA e adeguarsi

a esse. Questo significa inoltre che l'operatore che effettua il recupero accetta una classificazione notificata e dunque accetta inoltre la responsabilità per il risultato<sup>40</sup>. Tuttavia, le impurezze possono cambiare il profilo di pericolo di una sostanza e di conseguenza la sua classificazione, che deve essere tenuta presente dagli operatori che effettuano il recupero quando effettuano notifiche all'inventario C&L. Per la notifica, l'identificazione della sostanza deve essere fornita solo nell'ambito delle sezioni da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento REACH<sup>41</sup>. Non sono richiesti dati spettrali. Ulteriori informazioni sul regolamento CLP sono fornite nella guida introduttiva al regolamento CLP e nel documento CLP-FAQ<sup>42</sup>.

### 2.5.2. Restrizioni

L'operatore che effettua il recupero deve garantire che le sostanze recuperate siano conformi alle restrizioni definite nell'allegato XVII al REACH. Questi obblighi sono in ampia misura simili agli obblighi ai sensi della precedente direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

### 2.5.3. Autorizzazione

L'operatore che effettua il recupero deve garantire che le sostanze recuperate siano conformi all'obbligo di autorizzazione del titolo VII. In aggiunta, possono essere applicati gli obblighi di comunicazione riguardanti le sostanze contenute in articoli secondo l'articolo 33 del REACH e gli obblighi di notifica menzionati nell'articolo 7, paragrafo 2, per le sostanze incluse nell'"elenco delle sostanze candidate" e presenti in articoli.

## 2.6. Considerazioni concernenti flussi particolari di materiali recuperati

Esempi specifici di flussi di materiali recuperati sono descritti nell'appendice 1. I principi esposti nel precedente capitolo sono applicati agli esempi descritti in questa appendice. Per tutti i flussi di rifiuti devono essere effettuate quattro valutazioni di base:

- definire l'identità della sostanza o delle sostanze contenute nel materiale recuperato, comprendente la caratterizzazione delle impurezze e la loro assegnazione a una o più di queste sostanze:
  - la sostanza recuperata è una sostanza in quanto tale, o una sostanza contenuta in una miscela?
  - quale è l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate?
  - quali sono le impurezze tipiche? Quali sono le concentrazioni tipiche delle impurezze? A quale sostanza o a quali sostanze queste impurezze possono essere assegnate?
- controllare se sono applicabili altre esenzioni<sup>43</sup> (per esempio articolo 2, paragrafo 5, articolo 2, paragrafo 6, allegato IV o allegato V del regolamento REACH) o disposizioni limitate in materia di registrazione (per gli articoli): l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), è pertinente e potenzialmente applicabile al materiale recuperato? Sono applicabili esenzioni diverse da quella menzionata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH? La sostanza è elencata per esempio nell'allegato IV o nell'allegato V del regolamento REACH?

<sup>40</sup> La notifica all'inventario C&L deve essere effettuata fino al 3.1.2011. Solo in alcuni casi le informazioni sono fornite precedentemente dal dichiarante.

<sup>41</sup> Cfr. articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CLP.

<sup>42</sup> Disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo


[http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/clp\\_introduitory\\_en.pdf](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_introduitory_en.pdf)

<sup>43</sup> Maggiori informazioni su altre esenzioni sono disponibili nella Guida alla registrazione e nella Guida all'allegato V.

- il recupero della sostanza dai rifiuti porta direttamente a un articolo? Sono dunque applicabili solo disposizioni limitate in materia di registrazione?
- identificare se la stessa sostanza o le stesse sostanze sono già state registrate:
  - definire la somiglianza della sostanza recuperata con una sostanza che è stata o sarà registrata. Le informazioni pertinenti secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH sono disponibili per tali sostanze?
- controllare l'adeguatezza e la pertinenza delle informazioni sulla sicurezza disponibili per la stessa sostanza registrata per coprire le proprietà della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate. Compilare le informazioni di classificazione, etichettatura e altre informazioni di sicurezza pertinenti per la sostanza recuperata o le sostanze recuperate e gli usi previsti:
  - le informazioni sulla sicurezza disponibili sulla stessa sostanza registrata sono pertinenti e adeguate per coprire le proprietà della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate?
  - gli usi identificati per la sostanza recuperata o per le sostanze recuperate corrispondono agli usi della stessa sostanza o delle stesse sostanze già registrate in modo tale che le informazioni sulla sicurezza disponibili siano pertinenti e appropriate? In caso negativo, sono necessarie ulteriori informazioni sulle proprietà della sostanza e sull'uso sicuro?

Interpretazioni specifiche di queste valutazioni per il flusso dettagliato di rifiuti non saranno fornite nella presente guida. Tuttavia, una valutazione generale qualora sia possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH riguardante il materiale recuperato può essere basata sull'approccio citato sopra. Uno schema di lavoro per controllare se un operatore che effettua il recupero può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH e i relativi obblighi che possono essere applicabili è stato fornito in figura 2. Gli esempi nell'appendice 1 sono stati trattati secondo questo schema di lavoro .

Figura 2: schema di lavoro per controllare se un operatore che effettua il recupero può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH e i relativi obblighi



## APPENDICE 1: FLUSSI PARTICOLARI DI MATERIALI RECUPERATI

Gli esempi che seguono riguardano materiali che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e/o che hanno cessato di essere rifiuti secondo la normativa nazionale. Materiali che soddisfano tali condizioni devono essere considerati sostanze recuperate nel contesto della Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate.

### 1.1. Carta recuperata

La carta recuperata è costituita principalmente da pasta di cellulosa. L'inventario EINECS identifica la pasta di cellulosa come segue: *“Sostanze fibrose ottenute dal trattamento di materiali lignocellulosici (legno o altre fonti di fibre vegetali) con una o più soluzioni acquose di prodotti chimici per la trasformazione in pasta e/o per lo sbiancamento. È composta da cellulosa, emicellulosa, lignina e altri componenti minori. Le quantità relative di questi componenti dipendono dall'entità dei processi di trasformazione in pasta e di sbiancamento.”* (numero EINECS 265-995-8).

La pasta di cellulosa è elencata nell'allegato IV e, di conseguenza, esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione. La carta recuperata può contenere altri costituenti come pigmenti, inchiostri, colle, riempitivi e così via. Per quanto riguarda il processo di recupero e di riciclo, i costituenti che non hanno una funzione specifica nel materiale (pasta di cellulosa) possono di conseguenza essere considerati impurezze (cfr. sezione 2.2.4). La carta recuperata costituita esclusivamente da pasta di cellulosa con impurezze senza una funzione specifica nel materiale sarà di conseguenza esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

### 1.2. Vetro recuperato

Secondo la letteratura scientifica, il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza in quanto tale. A scopi legislativi, può essere definito nel modo migliore attraverso i suoi materiali di partenza e il suo processo di produzione, in modo simile a molte altre sostanze UVCB. L'inventario EINECS presenta diverse voci per i vetri come le seguenti: *vetro, non-ossido, composti chimici (CE: 295-731-7), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio potassio sodio (CE: 305-415-3), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio sodio (CE: 305-416-9) e vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 266-046-0)*<sup>44</sup>.

Alcuni tipi di vetro sono esentati attraverso l'inclusione nell'allegato V, voce 11. Il vetro riciclato può contenere altri componenti come carta, colla, vernice o elementi estranei come plastiche, gomme, sabbia, metalli, pietre, ceramiche. Se la loro presenza nel materiale recuperato non è prevista, se non hanno una specifica funzione nel materiale e sono al di sotto del 20%, allora possono essere considerati impurezze (cfr. sezione 2.2.4). Il vetro recuperato costituito esclusivamente da tipi di vetro conformi alle prescrizioni di esenzione dell'allegato V contenente impurezze sarà esentato di conseguenza da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

<sup>44</sup> Si prega di notare che la descrizione che segue l'intestazione nell'elenco EINECS di queste sostanze costituisce parte della voce della sostanza e nella maggior parte dei casi è estremamente decisiva per l'identificazione delle sostanze.

### 1.3. Metalli recuperati

Ai sensi del REACH i metalli puri ottenuti a partire da minerali, concentrati di minerali o fonti secondarie, anche se contengono una certa quantità di impurezze, sono considerati sostanze. Gli obblighi di registrazione per le sostanze dipenderanno dal fatto che la sostanza sia stata registrata in precedenza e se siano disponibili informazioni pertinenti sulla sicurezza.

Le leghe sono considerate miscele speciali e le sostanze contenute in tali miscele speciali sono soggette a registrazione. I metalli recuperati realizzati a partire da una miscela di rottami di leghe metalliche che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale saranno normalmente considerati miscele speciali ma in alcuni casi potranno anche essere una sostanza contenente impurezze (per esempio quando lo scopo del processo di recupero è solo quello di recuperare un metallo principale e tutti gli altri costituenti possono essere considerati impurezze). Questo è inoltre il caso di metalli la cui concentrazione nella lega finale è variabile, o anche molto bassa, e la cui concentrazione è sconosciuta sia nel rifiuto che nel rottame che cessa di essere rifiuto. In questi casi la loro concentrazione è inizialmente considerata un'impurezza. Tutti i componenti che sono stati intenzionalmente selezionati per il recupero (per esempio Cr o Ni) e che presentano una funzione principale nel materiale recuperato devono essere considerati sostanze separate. Costituenti che solo occasionalmente sono presenti in porzioni dei rifiuti da cui ha origine il metallo recuperato o che non presentano una particolare funzione nel materiale recuperato possono essere considerati impurezze (per esempio il molibdeno può essere presente in alcuni tipi di acciaio ma non in altri).

Dato che la maggior parte dei metalli sono prodotti sia a partire da risorse primarie sia secondarie, l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è pertinente per i metalli, mentre altre esenzioni che possono essere applicate sono:

- intermedi non isolati che risultano dal recupero di metalli a partire da articoli complessi contenenti più metalli ;
- esenzioni secondo l'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 2, paragrafo 6, come metalli e composti metallici utilizzati in prodotti medicinali per uso umano e veterinario nell'ambito del regolamento 726/2004, della direttiva 2001/82/CE e della direttiva 2001/83/CE come definito nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) e dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a);
- allegato V.

I metalli recuperati possono entrare direttamente nella produzione di articoli in determinate condizioni, se soddisfano i criteri applicabili volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Nessun obbligo ulteriore di registrazione è allora applicabile a meno che la sostanza sia destinata al rilascio.

Alcuni metalli sono recuperati a partire da materiali semplici e piuttosto puri (Al, Cu, Pb, Zn per esempio derivanti da prodotti di costruzione, scarti di produzione) e talvolta metalli puri sono recuperati da materiali molto complessi (rottami di origine elettronica contenenti per esempio Cu, metalli preziosi) . Altri metalli (Mo, Cr, Ni, per esempio presenti in prodotti in acciaio) non sono recuperati per ottenere metalli puri e utilizzati per la produzione di nuove leghe metalliche a causa del contenuto del loro metallo target, dando come risultato miscele speciali. Alcuni composti metallici (per esempio triossido di antimonio, stabilizzanti a base di Pb e Cd in materie plastiche) sono direttamente recuperati da mescole madri costituite da materie plastiche. Conoscendo queste differenze, i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale possono essere differenti<sup>45</sup>.

<sup>45</sup> Ulteriori discussioni sono presenti nella direttiva quadro in materia di rifiuti (cfr. sezione 1).

Le impurezze possono variare dato che i metalli, che vengono recuperati e raffinati a partire da materiali di scarto che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale per dare metalli puri, dipendono da diversi fattori, come la tecnologia disponibile (raffinazione), le quantità presenti nel materiale di scarto che soddisfa i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale, il valore dei materiali a fronte dei costi di recupero. Anche se i metalli recuperati possono essere direttamente incorporati in altre miscele speciali, la presenza di un determinato metallo può in un caso essere considerata un'impurezza e in un altro essere un costituente, in funzione anche della potenziale applicazione finale.

I fabbricanti di metalli recuperati devono inoltre avere informazioni nella misura necessaria sull'identità e sulle quantità in cui i costituenti minori pericolosi o le impurezze sono presenti nel metallo recuperato o nella lega secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (sezione 2.2.4).

Per i metalli sono disponibili molti strumenti per analizzare in maniera relativamente facile la composizione del materiale secondo la buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice - GLP) allo scopo di controllare la somiglianza (per esempio norme ASTM o ISO).

I metalli recuperati possono essere utilizzati per gli stessi scopi dei metalli primari dato che il processo di recupero ha luogo di solito senza deterioramento delle proprietà del materiale. Di conseguenza, si presuppone che gli usi siano gli stessi. In questo caso, le informazioni sulla sicurezza della sostanza registrata possono essere pertinenti e appropriate per l'uso della sostanza recuperata.

## 1.4. Aggregati recuperati

Gli aggregati recuperati<sup>46</sup> devono essere intesi nel presente documento come comprendenti aggregati che risultano dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni (per esempio calcestruzzo, pietre), nonché alcuni aggregati di origine minerale che risultano da un processo industriale che implica la modificazione termica o un altro tipo di modificazione (per esempio scorie non trasformate<sup>47</sup>, rifiuti del trattamento delle scorie<sup>48</sup>, ceneri volatili).

Ci si è chiesti se tali aggregati recuperati possano essere considerati articoli oppure se siano sostanze in quanto tali o contenute in una miscela.

Aggregati recuperati derivanti da costruzioni sono costituiti da calcestruzzo, pietre naturali, muratura, ceramiche (per esempio tegole) e/o asfalto, da soli o in alcuni casi in miscela. Essi possono avere diverse applicazioni, come in lavori di ingegneria civile, in strade e come massicciata ferroviaria. La funzione principale di questa applicazione è di fornire stabilità e resistenza alla degradazione/ frammentazione. Se per questa funzione la forma, la superficie o il disegno è più importante rispetto alla composizione chimica, gli aggregati recuperati sono considerati articoli. Per definizione, questo succede solo se la forma, la superficie o il disegno del materiale è stato deliberatamente determinato e assegnato durante la sua produzione (per esempio, per soddisfare alcuni standard di aggregati riconosciuti come EN 12620, 13043 o 13242). Se per tale funzione la forma, la superficie o il disegno non determina la funzione del

<sup>46</sup> Come spiegato nella sezione introduttiva del capitolo 3, ai fini del regolamento REACH, sostanze recuperate (in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli) devono essere solo intese come sostanze che, dopo aver fatto parte di materiali di rifiuto, hanno cessato di essere rifiuti secondo la direttiva quadro in materia di rifiuti. Gli aggregati che sono stati sottoposti a determinate fasi di recupero e che rimangono rifiuti non sono considerati sostanze, miscele o articoli ai sensi del REACH. Essi sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti ma non agli obblighi per le sostanze, le miscele o gli articoli secondo il regolamento REACH.

<sup>47</sup> Codice rifiuto: 100202.

<sup>48</sup> Codice rifiuto: 100201.



materiale in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica, allora l'aggregato non sarà in linea con la definizione di articolo, e deve dunque essere considerato una sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela. Esempi di diversi aggregati recuperati sono forniti di seguito:

### **Aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione**

Particelle di aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione sono prodotti con caratteristiche di forma e di superficie specifiche a seconda della loro applicazione, come per esempio in pavimentazioni di asfalto. La forma di tale particella è descritta utilizzando il rapporto tra la dimensione maggiore e la dimensione minore della particella. Le norme EN 933-3 e 933-4, per esempio, descrivono i metodi per determinare la forma di tali particelle. La superficie di tale particella è definita mediante la sua micro-rugosità e la sua macro-rugosità (vale a dire variazioni nell'altezza di una superficie su scale differenti), che sono misurate come descritto dalle norme EN 1097-8 e 933-5, rispettivamente. La forma e la superficie di una particella di aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione determinano la sua funzione in misura maggiore rispetto alla composizione chimica della particella. Le proprietà chimiche essenziali sono limitate alla solubilità massima consentita, se l'aggregato è solubile questo non può soddisfare la sua funzione, e sono meno importanti rispetto alla forma e alla superficie. Queste particelle sono di conseguenza considerate articoli secondo la definizione di articolo ai sensi del REACH.

### **Scorie ferrose**

La maggior parte delle scorie prodotte dall'industria del ferro e dell'acciaio in Europa saranno registrate come sostanze UVCB e sono utilizzate in applicazioni come la produzione di cementi e prodotti di calcestruzzo. Per queste applicazioni sono importanti le proprietà idrauliche della scoria. Di conseguenza, la composizione chimica della scoria è chiaramente più importante. Perciò, la scoria ferrosa deve essere considerata una sostanza. Per analogia, scorie derivanti da altri processi metallurgici devono anch'esse essere considerate sostanze.

### **Ceneri volatili**

La cenere volatile è una miscela eterogenea di costituenti composta da biossido di silicio ( $\text{SiO}_2$ ), ossido di alluminio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), ossido di ferro, ossido di calcio e carbonio amorfi e cristallini. Essa presenta vari usi come nella produzione di cemento, clinker di cemento e malta liquida, argini e materiali di riempimento strutturali, stabilizzazione di terreni morbidi, sottofondo stradale e come riempitivo minerale nel calcestruzzo asfaltico. Per il suo uso, la composizione chimica è più importante rispetto alla forma, alla superficie o al disegno delle particelle. Di conseguenza, la cenere volatile è considerata una sostanza UVCB.

Per aggregati recuperati che sono sostanze in quanto tali o contenute in una miscela sarà necessario determinare lo stato esatto del materiale ai sensi del REACH e verificare se le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), sono applicabili. Se la sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela non è esentata dalla registrazione, la preregistrazione tardiva - purché tutte le condizioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, siano soddisfatte - o la riduzione del volume al di sotto di 1 tonnellata all'anno fino a quando la sostanza viene registrata (da un qualsiasi attore) sono alternative possibili per coloro che hanno effettuato una pre-registrazione.

Nella determinazione dello stato esatto degli aggregati recuperati, devono essere inoltre tenute presenti le seguenti considerazioni:

- a) alcuni di questi materiali, come alcune scorie e residui di vari processi metallurgici o di fusione, saranno normalmente sostanze UVCB. Può presentarsi il caso in cui tuttavia tali sostanze sono sostanze multiconstituenti (per esempio quando la sostanza è il risultato di una reazione chimica durante il recupero ed è costituita da un numero limitato di costituenti).
- b) alcuni aggregati recuperati possono essere costituiti da materiali che sono esentati da obblighi di registrazione, da obblighi di valutazione e da obblighi per gli utilizzatori a valle ai sensi di altre disposizioni del REACH, in particolare l'allegato V. Esempi comprendono minerali che non sono modificati chimicamente (per esempio pietre



- c) nel caso in cui gli aggregati recuperati siano costituiti da un costituente principale (se possibile con impurezze), essi saranno una sostanza monocostruente. Nel caso in cui essi siano costituiti da diversi costituenti, tali costituenti possono essere visti come sostanze separate (vale a dire che allora l'aggregato recuperato sarà una miscela) o come costituenti di una sostanza UVCB complessa. Come esposto a grandi linee nella sezione 2.2.3, spetta al fabbricante del materiale recuperato decidere se l'operazione di recupero dà come risultato una sostanza ( monocostruente, multicostruente o UVCB) in quanto tale o contenuta in una miscela.

Nella determinazione dello stato di registrazione degli aggregati recuperati, le informazioni sull'origine possono essere importanti allo scopo di stabilire quali costituenti possono essere presenti nel materiale e se essi possono essere considerati impurezze o sostanze separate. Per identificare le sostanze, che in linea di principio sono soggette alla registrazione, sarà necessaria solo un'analisi del materiale di rifiuto in quanto in casi normali i costituenti possono essere presenti in quantità superiori al 20%<sup>49</sup> (oppure sono destinati a essere presenti nel materiale recuperato - tuttavia, in questo caso l'operatore che effettua il recupero deve essere a conoscenza della loro presenza).

I fabbricanti di aggregati recuperati devono inoltre avere informazioni sull'identità e sulle quantità in cui i costituenti minori pericolosi o le impurezze sono presenti nell'aggregato recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (capitolo 2.2.3).

## 1.5. Polimeri recuperati

L'operatore che effettua il recupero di polimeri deve inoltre identificare eventuali sostanze previste nel materiale recuperato (per esempio sostanze aggiunte per regolare o migliorare l'aspetto e/o le proprietà fisico-chimiche del materiale polimerico) presenti in origine nel materiale polimerico che è stato recuperato. Questo può verificarsi nel caso di recupero selettivo. Sostanze recuperate in modo intenzionale non possono essere trattate come impurezze, ma devono essere considerate una sostanza per la quale si deve controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Per questa ragione, si raccomanda di considerare il materiale recuperato come una sostanza contenuta in una miscela (per esempio nel caso di riciclaggio selettivo di PVC morbido, può essere necessario registrare gli ammorbidenti pertinenti, a meno che non siano stati registrati in precedenza).

Lo spettro di impurezze e le loro concentrazioni è relativamente ampio. Le impurezze che derivano da sostanze presenti originariamente nel materiale polimerico da recuperare non devono essere registrate, dato che la loro presenza è coperta dalla registrazione della sostanza monomerica o delle sostanze monomeriche. Eventuali altre "impurezze" non intenzionali presenti nella sostanza polimerica recuperata (per esempio pigmenti che non hanno più la funzione prevista nel materiale recuperato o impurezze che vengono introdotte dopo la produzione del polimero) possono essere considerate impurezze, a meno che presenti in quantità superiori al 20%. In questo caso, il costituente deve essere considerato una sostanza contenuta in una miscela, anche se la sua presenza è non intenzionale.

<sup>49</sup> In casi in cui tali costituenti sono regolarmente prossimi a tale limite, si raccomanda di utilizzare un approccio sicuro e di considerare il costituente come una sostanza separata. Se i costituenti superano il 20% solo in singoli e rari lotti che non possono essere realisticamente previsti in condizioni normali, tali costituenti non devono essere considerati sostanze separate. Inoltre non è necessario esaminare ciascun singolo lotto del materiale di rifiuto per verificare la presenza di tali costituenti.

Nella determinazione dello stato del materiale polimerico recuperato, informazioni sull'origine possono essere importanti per definire quali costituenti possono essere presenti nel materiale e se essi devono essere considerati impurezze o sostanze separate. Le impurezze costituiscono parte delle sostanze e non devono essere registrate (cfr. sezione 2.2.4).

Tuttavia, produttori di polimeri recuperati devono avere informazioni sull'identità e le quantità in cui costituenti minori pericolosi o impurezze sono presenti nel polimero recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (cfr. sezione 2.2.4).

Non è richiesta un'analisi nei casi in cui non ci si aspettano impurezze significative (per esempio se il recupero avviene a partire da un polimero utilizzato nella sua forma pura). Inoltre, in alcuni casi può essere possibile caratterizzare il prodotto polimerico recuperato in maniera sufficiente senza considerarne l'origine. Tuttavia, nel caso di polimeri, e con l'idea di aiutare gli operatori che effettuano il recupero nell'identificazione dei materiali in vari articoli di materia plastica, numeri di codice di identificazione di materie plastiche da 1 a 6 sono stati assegnati a sei tipi comuni di resine di plastica riciclabili, con il numero 7 che indica qualsiasi altro tipo di materia plastica, riciclabile o meno. Sono disponibili [simboli standardizzati](#) che incorporano ciascuno di questi codici. Dato che esistono sei polimeri comunemente riciclati, sarebbe di aiuto fornire informazioni su quali monomeri sono stati utilizzati per la produzione del polimero. Esiste inoltre la possibilità di considerare i polimeri recuperati come UVCB, se la composizione è sconosciuta.

In una prima fase è possibile verificare se il processo di recupero dà come risultato direttamente un articolo (vale a dire se il primo materiale che non è rifiuto nella catena di recupero è un articolo e non è né una sostanza in quanto tale né contenuta in una miscela). Non esistono disposizioni in materia di registrazione ai sensi del REACH per quanto riguarda la presenza di una sostanza polimerica in un articolo recuperato<sup>50</sup>.

A seguito dell'approccio fornito nella sezione 2.6, l'operatore che effettua il recupero deve poi valutare se le sostanze contenute nei polimeri recuperati siano esentate ai sensi dell'allegato IV o dell'allegato V del regolamento REACH o se è possibile applicare eventuali altri criteri di esenzione ai sensi REACH.

Anche se le disposizioni in materia di registrazione ai sensi del REACH non sono applicabili ai polimeri, il fabbricante o un importatore di polimeri deve registrare i monomeri e le altre sostanze utilizzate per fabbricare il polimero in determinate condizioni secondo l'articolo 6, paragrafo 3, del REACH. In modo simile, per polimeri recuperati, i monomeri e le altre sostanze devono essere registrate per essere in grado di usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Le impurezze contenute nel monomero devono essere identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il profilo di pericolo nonché la classificazione e l'etichettatura del monomero recuperato.

Nella maggior parte dei casi il polimero rifiuto viene raccolto dal mercato comunitario, poi gli operatori che effettuano il recupero di polimeri sono esentati dall'obbligo di registrare il monomero o i monomeri o qualsiasi altra sostanza o altre sostanze che soddisfano i criteri dell'articolo 6, paragrafo 3, del REACH nel polimero recuperato, a condizione che tale sostanza o tali sostanze da cui è derivato il polimero sia stata registrata o siano state registrate. Per di più, l'operatore che effettua il recupero deve avere le informazioni sulla sicurezza richieste dall'articolo 31 o dall'articolo 32 del REACH riguardanti il monomero quando il monomero è soggetto alle disposizioni in materia di registrazione. A tale scopo, tutte le informazioni disponibili sui componenti del materiale recuperato devono essere tenute in considerazione.

<sup>50</sup> Si veda la Guida ai polimeri disponibile all'indirizzo [http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance\\_document/polymers\\_en.htm](http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.htm)

## 1.6. Gomma recuperata

In generale, oltre a polimeri come SBR (gomma stirene butadiene) e gomma naturale, la gomma recuperata può anche contenere sostanze che hanno ancora una funzione come riempitivi (nerofumo, silice e così via). Altri componenti o costituenti presenti nella gomma recuperata che non sono destinati a essere recuperati in qualità di pigmenti, additivi, oli, devono essere considerati impurezze se presenti in una concentrazione inferiore al 20% della frazione di costituente principale<sup>51</sup>.

I fabbricanti di gomma recuperata devono inoltre avere informazioni sull'identità e le quantità in cui i costituenti minori pericolosi o le impurezze sono presenti nel materiale recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (sezione 2.2.4).

La gomma recuperata può derivare dal trattamento meccanico e/o chimico dell'articolo originario di gomma allo scopo di trasformarlo in un materiale destinato a essere utilizzato in un nuovo processo. Le sostanze destinate a essere recuperate sono principalmente polimeri come SBR e gomma naturale. Di conseguenza, le informazioni sui polimeri recuperati fornite nella sezione precedente sono applicabili anche alla gomma recuperata.

Rifiuti di gomma possono andare direttamente alla produzione di articoli quando vengono aggiunti alla gomma primaria e fusi per dare un articolo. Nessuna ulteriore disposizione in materia di registrazione è applicabile a meno che la sostanza sia destinata al rilascio (cfr. sezione 2.2.3.1). Se la gomma nell'articolo soddisfa la definizione di polimero, allora non vi sono disposizioni in materia di registrazione di nessun tipo. A seguito dell'approccio fornito nella sezione 2.6, l'operatore che effettua il recupero deve poi valutare se è applicabile una qualsiasi altra esenzione ai sensi del REACH.

Per altre sostanze che sono state aggiunte alla gomma come riempitivi (nerofumo, silice e così via), la documentazione deve dimostrare che queste soddisfano le disposizioni in materia di esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

Un operatore che effettua il recupero deve assicurarsi del fatto che l'uso di una sostanza recuperata sia coperto dalla registrazione della sostanza di origine, come è spesso il caso della gomma recuperata. In questo caso, le informazioni sulla sicurezza disponibili sulla medesima sostanza registrata possono essere pertinenti e adeguate per la gomma recuperata. La stessa cosa può non essere applicabile alle impurezze (vale a dire pigmenti, additivi, etc.) dato che la valutazione della sicurezza chimica della sostanza di origine può coprire solo applicazioni specifiche. Gli operatori che effettuano il recupero devono generare informazioni sulla composizione del materiale recuperato, allo scopo di identificare pericoli potenziali e concludere se le informazioni sulla sicurezza ottenute per la sostanza registrata sono applicabili alla sostanza recuperata.

## 1.7. Oli di base recuperati

<sup>51</sup> Specificatamente, per la gomma recuperata da pneumatici, è fornito dall'industria un elenco rappresentativo dettagliato di sostanze destinate a essere recuperate o che superano potenzialmente il 20% del valore di soglia di impurezza, reperibile attraverso l'Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (European Tyre and Rubber Manufacturers Association) nelle "Guidelines for Recovered Rubber" ([www.etrma.org](http://www.etrma.org)) che comprende riferimenti a documenti disponibili al pubblico che possono aiutare nella stima di concentrazioni di sostanze recuperate e impurezze.

Gli oli di base recuperati<sup>52</sup> sono tipicamente sostanze UVCB secondo la Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze ai sensi del REACH. Il settore dell'industria che si occupa di oli base sta seguendo questa pratica. Queste sostanze sono di solito chiamate "oli di base" identificati mediante numeri EINECS pertinenti se applicabile.

Gli oli di base recuperati intenzionalmente devono essere considerati una sostanza per la quale si deve controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Gli oli di base non possono beneficiare delle esenzioni elencate negli allegati IV o V del regolamento REACH. Questo tipo di recupero non porta di solito a un articolo. Nessuna esenzione diversa da quella trattata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è potenzialmente applicabile. Gli oli di base sono descritti dalle voci EINECS pertinenti se le loro proprietà, per quanto riguarda le sostanze UVCB, coincidono con l'identità della sostanza (cfr. sezione 2.2.3.2).

Il recupero di oli di base richiede un processo di recupero relativamente sofisticato se si vuole recuperare le sostanze per lo stesso scopo. In tali condizioni, non vi sono costituenti che non hanno origine dall'olio di base stesso a motivo del processo di recupero utilizzato. Se vi sono eventuali costituenti di questo tipo, essi sono presenti a un livello decisamente inferiore al 20%<sup>53</sup>. Gli oli di base recuperati risultanti sono molto simili agli oli di base originali e la somiglianza della sostanza recuperata può essere stabilita ed essi possono fare affidamento all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che l'operatore che effettua il recupero abbia accesso alle informazioni necessarie.

Processi di recupero meno avanzati daranno come risultato sostanze recuperate che, anche se le principali impurezze sono state rimosse, non rientrano nei criteri di qualità della sostanza originale. Questo è dovuto alla presenza di impurezze come gli idrocarburi poliaromatici. Può essere difficile stabilire la somiglianza degli oli di base recuperati con le sostanze registrate se sono applicati processi di recupero meno sofisticati a causa dei processi di evaporazione e di combustione che possono dare come risultato perdite sostanziali o aggiunta di nuove sostanze durante l'uso della sostanza originale. In linea di principio, è possibile che tali sostanze recuperate possano ancora beneficiare dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che l'operatore che effettua il recupero possa stabilire la somiglianza e abbia accesso alle informazioni necessarie.

In breve, gli usi identificati di oli di base recuperati non sono sempre uguali a quelli a cui si fa riferimento nelle registrazioni originali. A seconda del processo di recupero applicato, tali oli di base recuperati possono ancora essere utilizzati per lo stesso scopo o, se perdono le proprie proprietà di oli lubrificanti, possono essere utilizzati in qualità di combustibili.

## 1.8. Solventi recuperati

I solventi recuperati o riciclati devono essere denominati esclusivamente come sostanze singole o UVCB secondo la Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze ai sensi del REACH. I settori industriali che si occupano della produzione primaria di questi solventi seguono tale pratica.

<sup>52</sup> Il termine "oli base" comprende anche gli "oli lubrificanti". Quest'ultimo termine non deve essere confuso con il termine "lubrificanti". Il termine "oli lubrificanti" fa riferimento a miscele costituite da oli base e additivi. L'espressione "oli lubrificanti" è inoltre utilizzata per "oli base altamente raffinati" e "oli base lubrificanti" (cfr. CONCAWE Products Dossier 97/108 per una lista di oli base).

<sup>53</sup> Si noti che possono avere luogo la contaminazione di oli di base da parte di bifenili policlorurati (PCB) o altre gravi contaminazioni. In tal caso, anche se tali costituenti sono molto sotto il 20%, il recupero o il (ri)uso non sono consentiti (per esempio livello legale di PCB = 50 ppm).

In questo contesto, con solventi recuperati si intendono materiali nelle classi comuni di idrocarburi, idrocarburi ossigenati e idrocarburi alogenati utilizzati in origine in applicazioni industriali. In questa classificazione, molti solventi sono singole sostanze chimiche, per esempio l'acetone o il toluene, anche se vi è un certo numero di sostanze UVCB comprendenti una certa gamma di distillati del petrolio.

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è sia pertinente sia applicabile alla maggior parte dei solventi recuperati secondo i numeri EINECS più comuni utilizzati per la preregistrazione di queste sostanze. Potenzialmente, nessuna esenzione diversa da quella trattata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è applicabile. I solventi non possono sempre beneficiare delle esenzioni elencate negli allegati IV o V del regolamento REACH. Questo tipo di recupero di solito non porta a un articolo.

La somiglianza della sostanza recuperata con la sostanza registrata è ben definita per un'ampia gamma di solventi. Normalmente non ci sono costituenti che non hanno origine dal solvente stesso a causa dei processi di recupero utilizzati. Se vi sono eventuali costituenti di questo tipo essi sono a un livello molto inferiore al 20%. È tuttavia possibile recuperare sostanze miscelate insieme se le singole sostanze sono ben definite per scopi di somiglianza e in questo caso il risultato è considerato come una miscela.

Gli usi identificati per solventi sono normalmente uguali a quelli a cui si fa riferimento nelle registrazioni originali della sostanza ma ci possono essere restrizioni su alcuni riutilizzi, per esempio nell'industria farmaceutica.

**APPENDICE 2: ELENCO DI ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI**

Allegato XIII	Criteri per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB.
Allegato XIV	Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Allegato XVII	Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze pericolose.
Articolo	Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
"elenco di sostanze candidate"	Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Candidate List of Substances of Very High Concern - SVHCs).
Numero CAS	Numero di registrazione del Chemical Abstracts Service.
CMR	Cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione.
CSA	Valutazione della sicurezza chimica.
CSR	Relazione sulla sicurezza chimica.
Utilizzatore a valle	Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. Un distributore o un consumatore non è un utilizzatore a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), deve essere considerato un utilizzatore a valle.
Inventario CE/numero CE	La combinazione dei tre elenchi europei di sostanze del precedente quadro normativo europeo delle sostanze chimiche, EINECS, ELINCS e l'elenco NLP, è chiamato inventario CE. L'inventario CE è la fonte del numero CE come identificatore di sostanze.
EEA	Spazio economico europeo (SEE). Consente agli Stati EEA-EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) di partecipare al mercato interno sulla base della loro applicazione dell'aquis pertinente del mercato interno. Tutta la nuova normativa comunitaria pertinente è incorporata in modo dinamico nell'accordo e dunque è applicabile in tutto lo Spazio economico europeo, assicurando l'omogeneità del mercato interno.
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
ELINCS	Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate.
Scenario di esposizione	L'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza viene fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Gli scenari di esposizione possono coprire un processo specifico o diversi processi o usi, se del caso..
Importatore	Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.
IUPAC	Unione internazionale di chimica pura e applicata

Fabbricante	Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità.
Sostanza non soggetta a un regime transitorio	Una sostanza che richiede la registrazione che non usufruisce del regime transitorio previsto per le sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del REACH.
PBT	Una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica come definita nell'allegato XIII.
Sostanza soggetta a un regime transitorio*	Una sostanza che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: (a) è compresa nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); (b) è stata fabbricata nella Comunità oppure nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH; (c) È stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, e in qualsiasi momento tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso è stata inoltre immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore e considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, come modificata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non soddisfa la definizione di polimero contenuta nella direttiva 67/548/CEE, come modificata dalla direttiva 92/32/CEE; a condizione che esista prova documentale in merito.
Preparato	Miscela o soluzione costituita da due o più sostanze.
PCB	Bifenili policlorurati
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Restrizione	Qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato.
Sostanza	Un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di fabbricazione, compresi gli eventuali additivi necessari a mantenere la stabilità ed le impurezze derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.
SVHC	Sostanze estremamente problematiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57.
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile come definito nell'allegato XIII.

**European Chemicals Agency**  
P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki  
<http://echa.europa.eu>